

**Relazione allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.**

Con l'istituzione del Ministero della salute, disposta dall'art. 6 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si pone l'esigenza di disciplinare ex-novo anche la struttura e l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro secondo quanto previsto dall'art.7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Si considera, infatti, che il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Sanità, era stato adottato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e che, fin dall'inizio, era in definitiva, legato ad un termine di scadenza in relazione alla prevista soppressione del Ministero con effetto dalla data stabilita nel comma 1 dello stesso art. 55.

Dal punto di vista sostanziale si rende, pertanto, necessario procedere ad una riconsiderazione complessiva delle strutture di supporto del Ministro in relazione ad importanti elementi di novità che, caratterizzano, anche in prospettiva futura il ruolo del Ministero della Salute.

Si rileva, anche, che il citato D.P.R. n. 216 del 2001, in ragione della sua provvisorietà non ha avuto un assetto pienamente soddisfacente e sistematico e quindi non ha potuto tenere conto di soluzioni migliorative che sono state introdotte successivamente da altri Ministeri in un contesto di ragionevole omogeneità.

Nel predisporre il nuovo testo ci si è attenuti ai principi e criteri direttivi indicati dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed il testo stesso è coerente, pur con

alcune specificità, con le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano la materia.

Come metodo di compilazione, ferme restando le disposizioni generali (art. 1, 8, 9 e 10) concernenti le funzioni generali assegnati alla struttura, ed in particolare il contingente del personale addetto, il relativo trattamento economico e le modalità di gestione, si è ritenuto, per semplificare la stesura, di dedicare singole disposizioni agli aspetti specifici di ciascuno degli uffici.

Ciò premesso si passa ad illustrare il contenuto del regolamento che si propone, composto di dodici articoli.

L'art. 1 individua le funzioni della struttura e i diversi uffici che ne fanno parte; stabilisce, altresì, la competenza del Ministro nelle nomine dei titolari degli uffici stessi e individua il Gabinetto come centro autonomo di responsabilità amministrativa, prevedendone la possibilità di articolazione di uno o più centri di costo, per sviluppare, in modo più rapido ed efficiente, l'attività gestoria.

Con l'art. 2 sono stati definiti i compiti della segreteria e del Segretario particolare, considerando la prima come supporto all'espletamento dell'attività istituzionale ed il secondo incaricato di curare i rapporti del Ministro con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati.

Con l'art. 3 è stata evidenziata l'attività di raccordo che il Capo di Gabinetto è chiamato a svolgere tra le funzioni di indirizzo e la gestione dell'apparato dirigenziale del Ministero, prevedendo anche, per favorire la funzionalità dell'ufficio, la possibilità della nomina, limitata a due persone, di Vice Capo di Gabinetto, di cui una con funzioni vicarie, comprese nell'ambito del contingente delle dieci unità di livello dirigenziale previsto dal successivo articolo 9, comma 2.

L'art. 4 individua, in dettaglio, i compiti dell'Ufficio legislativo che comprendono, oltre alla tradizionale attività in materia legislativa, anche la cura di rapporti istituzionali e l'attività di consulenza interna nei riguardi sia del Ministro che dell'amministrazione. Data la continuità e complessità degli impegni si è prevista anche, in questo caso, la possibilità della nomina di un Vice Capo Ufficio legislativo.

Con l'art. 5 è stata riconosciuta anche alla Segreteria tecnica una posizione di particolare rilievo attribuendo alla stessa importanti compiti connessi al coordinamento delle attività istituzionali del Ministero, alla promozione di nuove attività, alla

elaborazione di documenti, di organizzazione di attività esterne e di approfondimento scientifico. In relazione alla rilevanza dei compiti si è previsto il possesso da parte del titolare dell'Ufficio, di adeguati requisiti culturali e professionali nel settore specifico della sanità.

L'art. 6 disciplina i compiti dell'Ufficio stampa in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, prevedendo che il Capo dell'Ufficio possa essere scelto fra giornalisti professionisti e possa essere autorizzato a svolgere anche le funzioni di porta voce ai sensi dell'art. 7 della stessa legge n. 150.

L'art. 7 definisce le funzioni e il ruolo del servizio di controllo interno, che esercita la propria attività in posizione autonoma operativa, riferendo direttamente al Ministro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al riguardo si è inteso utilizzare, nell'ambito del servizio, dirigenti statali di prima e seconda fascia e professionalità anche esterne, pur sempre circoscritti nel contingente individuato dall'articolo 9, commi 1 e 2, in modo da favorire l'acquisizione e l'utilizzazione di metodologie più avanzate in materia di tecniche di valutazione e di analisi dei risultati.

Con l'art. 8 sono stati fissati, nella linea di tutte le altre amministrazioni, i compiti e l'organico delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Con l'art. 9 viene fissato in 100 unità il limite massimo di contingente di personale utilizzabile complessivamente negli uffici di diretta collaborazione. Nell'ambito di tale contingente rientrano anche incarichi di livello dirigenziale non superiore a dieci di cui uno di prima fascia, mentre sono aggiuntive le posizioni di responsabile degli uffici previsti dall'art. 1, comma 3, ed un numero limitato, non superiore al venti per cento, di personale destinato ad attività strumentali di supporto (copia, archivio, commessi).

L'art. 10 prevede la disciplina retributiva dei capi degli uffici di diretta collaborazione secondo tre livelli in dipendenza dei compiti attribuiti, in particolare le posizioni del Capo di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio legislativo, quelle del responsabile della segreteria tecnica, del Capo segreteria e del segretario particolare del Ministro e dei Capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato: a parte, è previsto il trattamento del Capo Ufficio Stampa, mentre per gli esperti esterni del Servizio di controllo interno è prevista la corresponsione di un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina. Sono stati anche previsti i trattamenti economici per i

dirigenti e per il personale non dirigenziale, mentre il trattamento del personale a contratto a tempo determinato e del personale con rapporto di collaborazione continuata e continuativa è rimesso alla determinazione del Ministro nei limiti complessivi dallo stanziamento di bilancio.

L'art. 11 precisa che il Capo Gabinetto è il centro di responsabilità per la gestione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli uffici di diretta collaborazione, ferma la previsione di specifici centri di costo: è, inoltre, prevista anche la possibilità di delega da parte del Capo Gabinetto ad un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto medesimo.

Con l'art. 12 è affermato il rispetto del principio della invarianza della spesa e, contestualmente, è abrogato il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, recante il vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità, integralmente sostituito con il provvedimento proposto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 ottobre 2002.

## Scheda tecnica

Il D.P.R. 6 marzo 2001, n.216, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Sanità prevede, nel contingente complessivo di cento unità di personale:

- 1 dirigente di prima fascia, preposto alla direzione del servizio di controllo interno (art.2, comma 2),
- fino a 5 dirigenti di seconda fascia per le attività di supporto del servizio di controllo interno (art. 2 comma 5),
- fino a 10 dirigenti di seconda fascia (art. 3, comma 2),
- fino a 10 collaboratori con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti esterni (art. 3, comma 1).

I dirigenti di seconda fascia, quindi, sono in totale 15.

In sede di riordino degli uffici di diretta collaborazione non è stato possibile prevedere, una precisa configurazione del servizio di controllo interno, la cui organizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è rimessa alle determinazioni del Ministro.

Si è potuto, pertanto, tener conto delle esigenze del servizio solo individuando risorse personali che possono consentire al Ministro scelte diverse, con utilizzazione anche di esperti esterni al fine di conseguire valutazioni più adeguate sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e gestionale. I componenti dell'organo di

servizio interno sono tutti scelti nei limiti dei contingenti previsti dall'art.9, commi 1 e 2.

In tale prospettiva si è ritenuto di mantenere un dirigente di prima fascia, di ridurre conseguentemente un posto di dirigente di seconda fascia addetto agli uffici (da 10 a 9) e di ridurre anche due posti di dirigente di seconda fascia addetti al servizio di controllo interno (art. 7, comma 5).

Per effetto della riduzione complessiva di tre posti di dirigente di seconda fascia si realizza una riduzione di oneri largamente sufficiente a compensare la maggior spesa connessa all'aumento di due posti di esperti, rispettando, quindi, il principio della invarianza della spesa.

La riduzione della spesa è valutabile in oltre 130.000 euro, considerando il differenziale retributivo fra i posti dirigenziali soppressi (circa 240.000 euro) ed il trattamento non esattamente determinabile (al massimo 110.000 euro) delle tre unità di personale di qualifica inferiore che possono essere utilizzate nell'ambito del contingente massimo complessivo di 100 unità.

La riduzione compensa largamente il maggior onere derivante dall'aumento di 2 esperti valutabile in non più di 120.000 euro, tenendo conto della media dei trattamenti finora corrisposti.